



COMUNE DI COLOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 34 del 27/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO T.A.R.I.

L'anno **2020**, addì **ventisette** del mese di **Luglio** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze del palazzo comunale, si è riunito, in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE** in seguito a convocazione disposta dal sindaco con avvisi spediti nei termini di legge:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
1	CHIARI CARLO	Presidente	P
2	BONARDI GIUSEPPE	Consigliere	P
3	GOFFI MICHELA	Consigliere	P
4	GARZA MARCO	Consigliere	P
5	BENAGLIO PAOLA	Consigliere	P
6	AMBROSINI VALENTINA	Consigliere	P
7	BELOTTI STEFANO	Consigliere	P
8	BOGLIONI FRANCESCA	Consigliere	P
9	PIANTONI ANDREA	Consigliere	P
10	FAUSTINI MOIRA	Consigliere	A
11	PEZZOTTI VALTER	Consigliere	A
12	VERZELETTI DANILO DAVIDE	Consigliere	A
13	GOFFI GIANMARIO	Consigliere	A

Presenti: 9 Assenti: 4

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Siciliano Dr. Domenico** il quale partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e per la cura della verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio, **Carlo Chiari**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO T.A.R.I.

Premesso che:

1. la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'art. 1, commi dal 639 al 731 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - ☐ l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - ☐ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
 - ☐ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
2. la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all'art. 1, comma 738 ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che:

1. l'art. 57 bis del DL 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha previsto con riferimento alla TARI una espressa deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e in dettaglio ha stabilito che "All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni...«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»";
2. il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 107, comma 4 ha differito il solo termine per la determinazione delle tariffe della Tari al 30 giugno 2020, mentre nulla ha stabilito in merito all'approvazione del relativo Regolamento;
3. il D.L. 34/2020 "Rilancio" allinea i termini approvazione di tariffe e aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 e pertanto vengono uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU portandoli dal 30 giugno al 31 luglio 2020 che è anche il termine previsto per il bilancio di previsione.
4. l'art. 138 del D.L. 34/2020 per uniformare i termini elimina ogni norma precedente di deroga, compreso il comma 683-bis della legge 147/2013 introdotto dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019 convertito.

Dato atto che la TARI:

- è disciplinata dall'art. 1, commi dal 641 al 668, 679, 680, 682, 683, 683-bis, 684, 685, 686, 688, 689, 690, 691, 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Considerato, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

VISTA la proposta di Regolamento TARI 2020 predisposta dall'Ufficio Tributi comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 espressi dalla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione Verbale n. 22 del 18/07/2020;

Con voti favorevoli n. 9 (nove), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi per appello nominale dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di richiamare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 683 bis, della legge n. 147/2013, il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere,

Con voti favorevoli n. 9 (nove), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi per appello nominale dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : **APPROVAZIONE REGOLAMENTO T.A.R.I.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 20/07/2020

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Plebani Rag. Simonetta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 20/07/2020

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Plebani Rag. Simonetta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
F.to Carlo Chiari

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano Dr. Domenico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 31/07/2020, all'Albo Pretorio Istituzionale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano dr. Domenico

ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell' art. 134 comma 3 del D. Lgs 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano dr. Domenico

Copia valida ai soli fini della pubblicazione albo on-line art. 32 L. 69/2009.
Per ottenere copia fare richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.

Cologne, 31/07/2020

Il Segretario Comunale
Siciliano Dr. Domenico



COMUNE DI COLOGNE
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____2020.

SOMMARIO

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 6 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 7 – NUMERO PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

Articolo 8 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

Articolo 9 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 10 – DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NOHN DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE DELLA TARIFFA

Articolo 11 – DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 12 – ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'

Articolo 13 – DENUNCIA D' INIZIO , DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

Articolo 14 – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 15 – ATTIVITA' TEMPORANEE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 16 - VERSAMENTI

Articolo 17 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 18 - ACCERTAMENTO

Articolo 19 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 20 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 21 - RIMBORSI

Articolo 22 - CONTENZIOSO

Articolo 23 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, preso atto dell'abolizione della I.U.C. con l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Cologne (BS) della TARI istituita dall'articolo 1, commi dal 641 al 668, 679,680, 682, 683, 683-bis, 684, 685, 686, 688, 689, 690, 691, 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La TARI ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Cologne relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, comunque denominate, chiuse o chiudibili da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo, anche se suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili di civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, gli orti, i giardini e i parchi, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili di utenze non domestiche non operative, quali ad esempio i parcheggi dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori e le relative aree di movimentazione degli automezzi, le aree verdi, e le aiuole;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o

autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, con esclusione dell'utenza per l'acqua;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali ad esempio le palestre, le piscine, i campi da gioco, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta pedonale, di accesso e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone ed operatori;
 - d) le superfici coperte quali soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a 150 cm.
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o inizio dell'occupazione se precedente;
 - f) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da pubbliche autorità o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale, purché di fatto non utilizzati;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, comprese le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali ed artigianali adibite a magazzini all'aperto;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva

- all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, le aree di sosta o parcheggio gratuito;
- j) le aree scoperte in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - k) le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso e purché l'occupante non si avvalga del servizio di igiene urbana;
 - l) i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto; sono invece imponibili le superfici dei locali annessi utilizzati, anche parzialmente, ad usi diversi del culto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 6

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- Non sono pertanto soggette alla tariffa:
- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali o pericolosi.
 - b) Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
 - c) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi.
 - d) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;
 - e) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i

locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;

- f) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali o pericolosi.
- 2. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui alle lettere a), b), ed e), devono presentare all'ufficio tributi, la sotto elencata documentazione:
 - a) apposita istanza, su modello predisposto dall'ufficio tributi del Comune, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani oppure che vi si formano rifiuti pericolosi derivanti dall'attività esercitata, oppure imballaggi terziari o secondari non conferiti al servizio pubblico, distinti per codice CER. La dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;
 - b) planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali o pericolosi non sono variate rispetto a quelle già denunciate nell'anno precedente.
- 3. L'istanza dà diritto alla esclusione dalla tariffa con decorrenza dal mese solare successivo alla presentazione. L'istanza ha effetto negli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
- 4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Articolo 7

NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

- 1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie dei locali, al numero di persone indicato nella denuncia.
- 2. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al gestore del servizio presentando entro venti giorni apposita denuncia di variazione.
- 3. Il numero di occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa è quello risultante al 1°(primo) gennaio di ogni anno ovvero alla data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti alla tariffa.
- 4. L'obbligo di presentazione della denuncia incorre in sede di iscrizione e variazione anagrafica nella popolazione residente nel Comune di Cologne, salvo quando vi sono movimentazioni interne in diminuzione/aumento della famiglia anagrafica che vengono rilevati dall'anagrafe comunale e la tariffa adeguata d'ufficio.
- 5. L'obbligo di denuncia permane viceversa per le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico (es. colf che dimorano presso la famiglia).
- 6. La denuncia non va presentata per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio alla data del 1 gennaio di ogni anno, quando la loro permanenza non superi i 60 giorni nell'arco dell'anno.
- 7. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte a disposizione del proprietario o possessore (c.d. seconde case), sono soggette alla tariffa, calcolata su una superficie presunta di 100 mq, laddove non dichiarata, e per un nucleo familiare composto da una persona. E' comunque ammessa la produzione al Comune, di documentazione attestante una diversa superficie

dell'alloggio da allegare alla denuncia di detenzione. Per le unità immobiliari destinate a box auto condotte da non residenti (qualora il box costituisca l'unica tipologia di locali occulti o detenuti) il numero degli occupanti è posto uguale a uno.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Articolo 8 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
5. Nel caso di liquidazione dell'azienda, restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori (bagni, archivi, ecc.) e i depositi e magazzini movimentati ai fini della liquidazione dell'attività.
6. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo di posto auto coperto assegnato ed accatastato.
7. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Articolo 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata annualmente dal Comune, in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, assicurando l'integrale copertura dei costi d'investimento e di esercizio.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. Per la determinazione dei costi del servizio di fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
6. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempi utili;

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147;
8. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, secondo le disposizioni contenute nel comma 14 del D.L. 201/2011
9. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
10. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
11. Al tributo comunale deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA

1. Con l'entrata in vigore del sistema di misurazione dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, e reso lo stesso operativo, la parte fissa e la parte variabile della tariffa si determinano nel seguente modo:
 - a) le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte, relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti nel nucleo familiare o conviventi.
 - b) le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificate con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, la classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte.
 - c) La parte fissa è commisurata per le utenze domestiche e non domestiche ai costi fissi ad esse addebitabili e determinata su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
 - d) La parte variabile è commisurata per le utenze domestiche e non domestiche ai costi variabili ad esse addebitabili e determinata su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
 - e) La quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza domestica e non domestica, utile per il calcolo della parte variabile della tariffa, viene misurata tramite il conteggio del numero degli svuotamenti dei contenitori del rifiuto secco non riciclabile. Tale numero viene rilevato mediante lettura di un sistema di identificazione elettronica (BAR CODE) inserito nei contenitori del rifiuto secco non riciclabile assegnati al singolo immobile di proprietà/locazione dell'utente.. Ogni svuotamento comporta una lettura del Bar Code con attribuzione di un costo forfettario per il solo conferimento del rifiuto secco .
 - f) Al fine del calcolo della parte variabile della tariffa si considerano validi tutti gli svuotamenti, effettuati in fase di raccolta, che si rendano necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore assegnato ad ogni singola utenza ai sensi del vigente "regolamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani".
 - g) In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in base a criteri di presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile, nei seguenti modi:

- in caso di perdita o danno completo ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso si farà riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile, di cui al regolamento per la disciplina della tariffa applicata fino all'anno precedente.
 - in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.
2. Qualora un contribuente risulti avere una produzione di rifiuti notevolmente inferiore alla media, il soggetto gestore del servizio può rivolgere allo stesso richiesta di chiarimenti in merito, da produrre mediante dichiarazione scritta.
 3. Con apposito atto deliberativo con riferimento ad ogni categoria tariffaria, verrà stabilito il numero minimo di kg da addebitare ad ogni utenza per il rifiuto secco..
 4. In caso di esposizione oltre la capacità del contenitore verrà effettuata una doppia lettura da addebitare a carico dell'utente e verrà apposto un adesivo che invita l'utente a dotarsi di ulteriore contenitore.

BONUS/MALUS:

Sarà possibile definire per l'utenza domestica un decremento della parte variabile della tariffa legato al conferimento di alcune tipologie di rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale, mediante l'attivazione di specifiche rilevazioni della quantità e qualità di rifiuti conferiti in modo differenziato. Tale sistema verrà approvato con i relativi criteri su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Sarà possibile definire per l'utenza non domestica e domestica un incremento della parte variabile della tariffa legato al conferimento di alcune tipologie di rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale, mediante l'attivazione di specifiche rilevazioni della quantità e qualità di rifiuti conferiti in modo differenziato. Tale sistema verrà approvato con i relativi criteri su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Per accedere al centro di raccolta le utenze verranno dotate di apposito badge di riconoscimento con attribuzione alla propria iscrizione al ruolo.

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO AEROBICO

Alle utenze che effettuano, mediante compostiere, il compostaggio aerobico della frazione umida dei rifiuti solidi urbani, verrà applicata una riduzione determinata con l'adozione della delibera tariffaria.

La dichiarazione di utilizzo delle compostiere dovrà essere trasmessa all'ufficio tributi, corredata da documentazione fotografica. Sarà cura dell'amministrazione effettuare periodiche ispezioni sull'effettivo compostaggio dei rifiuti.

Articolo 10

DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE DELLA TARIFFA

1. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i coefficienti Kc (di cui alle tabelle 3a previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche.
2. Le classi omogenee di attività sono individuate nell'elenco che è riportato alla pagina seguente. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con

essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate. In tal caso, sarà necessaria apposita denuncia su modulo predisposto dal Comune:

Attività
1. - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. - Cinematografi e teatri
3. - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. - Stabilimenti balneari
6. - Esposizioni, autosaloni
7. - Alberghi con ristorante
8. - Alberghi senza ristorante
9. - Case di cura e riposo
10. - Ospedali
11. - Uffici, agenzie, studi professionali
12. - Banche ed istituti di credito
13. - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14. - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso
16. - Banchi di mercato beni durevoli
17. - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. - Carrozzeria, autofficina elettrauto
20. - Attività industriali con capannoni di produzione
21. - Attività artigianali di produzione beni specifici
22. - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. - Mense, birrerie, hamburgerie
24. - Bar, caffè, pasticceria
25. - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. - Plurilicenze alimentari e/o miste
27. - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio
28. - Ipermercati di generi misti
29. - Banchi di mercato genere alimentari
30. - Discoteche, night club

Articolo 11

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
3. Per quanto concerne la parte fissa della tariffa, il coefficiente relativo sarà determinato entro i limiti minimi e massimi del coefficiente k_a previsti nella tabella 1a dell'allegato '1' al DPR 158/99.
4. La parte variabile della tariffa verrà determinata in relazione al peso dei rifiuti complessivamente raccolti in un anno con riferimento alla parte rifiuto secco indifferenziato, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 32 comma 3.

Articolo 12

ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 11, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune.
2. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Articolo 13

DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato.
2. In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:
 - per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti. Nel caso di non residenti tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
3. Nel caso in cui i soggetti tenuti alla denuncia in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
4. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1, presentano al soggetto gestore del servizio contestualmente in sede di iscrizione/variazione anagrafica o inizio attività entro il termine perentorio di 5 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
5. La denuncia di occupazione o conduzione deve essere consegnata direttamente all'ufficio tributi, l'utente riceverà il modulo e specifico Badge e Bar Code per il ritiro del Kit presso Centro Raccolta;
6. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
7. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 5 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - b) il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
 - c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
 - d) la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ovvero la data in cui sono intervenute le
 - e) variazioni denunciate
 - f) dati catastali identificativi dell'immobile
- per le utenze non domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
 - d) la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate.
 - e) dati catastali identificativi dell'immobile.
- 9. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui e/o l'occupazione/residenza anagrafica cessa.
- 10. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza mensile al Gestore del Servizio, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc.
- 11. Analogo obbligo é imposto agli Uffici comunali interessati al rilascio di licenze e/o variazioni a vario titolo presentate dagli utenti.

Articolo 14

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.
3. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.
4. Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

Articolo 15

ATTIVITÀ TEMPORANEE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, quali banchi di vendita per mercati, fiere, mostre, esposizioni e attività promozionali, si applica la tariffa giornaliera per la parte fissa.
2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzativo o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. La tariffa giornaliera, nella parte fissa, è commisurata per ciascun mq di superficie occupata, per giorno di occupazione, aumentata del 50% rispetto a quella annuale prevista per la categoria di riferimento dell'utenza.
5. La tariffa giornaliera, per la parte variabile, è commisurata ad un numero di svuotamenti effettivo commisurato alla categoria di appartenenza.
6. È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori a 183 giorni nell'anno solare di riferimento, anche se non continuativi.
7. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa una tariffa forfettaria media per uso di banchi commerciali da applicarsi sulla area occupata, provvedendo ad un addebito unico.
8. Il corri spetti/vo è dovuto dal soggetto organizzatore.
9. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo deve essere effettuato in concomitanza all'atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e contestualmente al pagamento dell'eventuale relativo canone di occupazione.
10. La riscossione della tariffa giornaliera avviene con l'emissione annuale del ruolo riscossione rifiuti.
11. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
12. Per lo svolgimento di feste e manifestazioni su aree pubbliche, la tariffazione sarà così effettuata:
 - associazioni/organizzazioni iscritte a ruolo, pesatura ed addebito del rifiuto indifferenziato conferito;
 - associazioni/organizzazioni non iscrivibili a ruolo, tariffa forfettaria in relazione al numero dei giorni in cui si svolge l'evento, determinata con l'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 16 VERSAMENTI

Il Comune provvede all'invio, ai contribuenti, di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, modello F24 sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e la scadenza. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal

versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.

Tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.

Il versamento del tributo, è effettuato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), oppure tramite il nodo dei pagamenti PagoPA.

Il versamento deve essere eseguito in almeno 2 rate semestrali scadenti il 30 settembre anno corrente e 28 febbraio anno successivo.

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 17

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 18

ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari al 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli

articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
7. Gli avvisi devono contenere, altresì, gli elementi essenziali previsti dall'art. 1, comma 792, lettera a), della Legge n. 160/2019;'
8. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 19 RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
2. Per quanto non regolamentato dal presente articolo si fa rinvio all'art. 1, comma 792, lettere b) e seguenti della Legge n. 160/2019.
3. L'atto di cui al comma 1 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 12 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 1 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

Art. 20 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 25 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 non sono applicate nel caso in cui il versamento dell'imposta risulta correttamente eseguito.
7. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
6. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto conoscenza formale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
7. Gli interessi di mora sono dovuti nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 21 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a euro 12,00.

Art. 22 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento generale sulle entrate.
4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 23

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

ALLEGATO A
Categorie di utenze non domestiche

1.	scuole, associazioni, oratori
2a.	magazzini annessi alle attività produttive o di vendita
2b.	magazzini senza attività produttiva o di vendita
3.	distributori carburante
4.	esposizioni, autosaloni
5.	uffici, agenzie, studi professionali
6.	banche ed istituti di credito
7.	negozi abbigliamento, calzature
8.	librerie, cartolerie
9.	ferramenta ed altri beni durevoli
10.	edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze
11.	attività artigianali tipo botteghe
12.	carrozzerie, autofficine, elettrauto
13.	attività industriali con capannoni di produzione
14a.	attività artigianali di produzione beni specifici – settore non alimentare
14b.	attività artigianali di produzione beni specifici – settore alimentare
15a.	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
15b.	agriturismi
16.	bar, caffetterie, pasticcerie
17.	superm., pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, gen. alim.
18.	ortofrutta, fiori e piante
19.	discoteche, night club
20.	centro diurno
21.	banchi di mercato settore non alimentare
22.	banchi di mercato settore alimentare

Appendice al Regolamento per l'applicazione della TARI

POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE ED INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE (articolo 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente appendice è adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 della presente appendice è istituito apposito Fondo.
2. Il Fondo è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - b) il 3 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Tari notificati dall'ente con il supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione o in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del Responsabile del Settore Entrate, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

COMUNE DI COLOGNE

Provincia di Brescia

*** **

OGGETTO: parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale recante per argomento "Approvazione regolamento TARI"

Il Revisore dei Conti Dott. Roberto Candiani De Coi,

PREMESSO che la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, comma 738 ha previsto che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che è quindi opportuno approvare un nuovo regolamento comunale che disciplini la TARI;

Rilevato che -l'art. 57 bis del DL 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha previsto con riferimento alla TARI una espressa deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e in dettaglio ha stabilito che «All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni...«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»;

- il D.l. 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 107, comma 4 ha differito il solo termine per la determinazione delle tariffe della Tari al 30 giugno 2020, mentre nulla ha stabilito in merito all'approvazione del relativo Regolamento;

- il D.L. 34/2020 "Rilancio" allinea i termini approvazione di tariffe e aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 e pertanto vengono uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU portandoli dal 30 giugno al 31 luglio 2020 che è anche il termine previsto per il bilancio di previsione;

- l'art. 138 del D.L. 34/2020 per uniformare i termini elimina ogni norma precedente di deroga, compreso il comma 683-bis della legge 147/2013 introdotto dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019;

Presa visione della proposta di deliberazione sopra indicata, con la quale si procede all'approvazione del regolamento TARI con cui si disciplina la tassa rifiuti a seguito dell'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 01.01.2020 disposta dall'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. N. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'adozione, da parte del Consiglio Comunale, della proposta di deliberazione avente ad oggetto "approvazione regolamento TARI".

Inveruno, 18 luglio 2020

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Roberto Candiani De Coi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 07/10/2020 da Tonelli Chiara.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.